

COMUNE DI SCHIO
(Provincia di Vicenza)

Via Pasini, 33 – 36015 Schio – Tel. 0445/691206-470-210
e-mail: contratti@comune.schio.vi.it – posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net
sito internet <http://www.comune.schio.vi.it>

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
CASA DI ACCOGLIENZA "G.BAKHITA"**

RISPOSTE A QUESITI

Un operatore economico ha posto il seguente quesito:

"1. Sulla base dell'elenco personale da voi pubblicato, risultano attualmente impiegati, con inquadramento secondo CCNL cooperative sociali, n. 1 assistente sociale livello contrattuale D2; n. 1 educatore professionale livello D2; n. 3 operatori non ulteriormente qualificati livello D2; n. 4 operatori non ulteriormente qualificati livello D1. In merito all'organizzazione del Servizio e relativo personale da fornire, all'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, viene riportato quanto segue:

"L'organico addetto all'appalto dovrà essere il seguente e dovrà essere in possesso dei titoli di seguito riportati:

- n. 1 responsabile-coordinatore della struttura. Titolo richiesto: diploma di scuola media superiore, con esperienza documentata di almeno 12 mesi nel coordinamento di servizi di accoglienza di persone in stato di emarginazione, acquisita negli ultimi 4 anni;*
- n. 1 assistente sociale. Titolo richiesto: abilitazione professionale con iscrizione all'albo degli assistenti sociali;*
- n. 1 educatore. Titolo richiesto: diploma di educatore professionale o titolo equipollente;*
- operatori sociali in numero sufficiente a garantire la regolarità del servizio. Titolo richiesto: diploma di scuola media inferiore e attestato di operatore OSS o, in alternativa, diploma di scuola media inferiore con documentata esperienza di lavoro di almeno 12 mesi negli ultimi 4 anni nell'ambito dei servizi di accoglienza di persone in stato di emarginazione."*

In merito a queste ultime figure si fa notare come il corretto inquadramento contrattuale secondo il CCNL cooperative sociali sia il livello C2. In ragione del fatto che all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto si fa esplicito riferimento a "Clausola di salvaguardia per il personale", secondo la quale l'appaltatore è tenuto ad assumere prioritariamente gli stessi addetti che operano alle dipendenze dell'Appaltatore uscente con salvaguardia dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali del predetto personale, siamo a chiedere chiarimenti in relazione a tale situazione, che prevede l'assunzione di personale inquadrato ad un livello contrattuale superiore a quello richiesto, ovvero livello D2/D1 attualmente in essere rispetto a livello C2 richiesto.

2. *Inoltre siamo a richiedere informazioni integrative rispetto alle modalità di fatturazione e relativo pagamento delle prestazioni rese, in quanto non ci risulta chiaro se la fatturazione mensile richiesta si basi sul numero di utenti accolti, sul numero di ore erogate o si basi su un canone mensile onnicomprensivo."*

SI RISPONDE:

1. Con riferimento alla clausola di salvaguardia del personale, cd "clausola sociale", si riporta quanto indicato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016, "Determinazione Linee Guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali". La medesima, *"conformemente alla giurisprudenza, afferma che le legittime esigenze sociali devono essere bilanciate da un'adeguata tutela della libertà di concorrenza, anche nella forma della libertà imprenditoriale degli operatori economici potenziali aggiudicatari, i quali assumono un mero obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario per il periodo di durata dell'appalto, subordinatamente alla compatibilità con l'organizzazione d'impresa dell'appaltatore subentrante."*

L'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto è in linea con la succitata determinazione.

L'offerta del concorrente deve, quindi, tener conto di quanto sopra e di quanto esplicitato all'art. 15 del suddetto Capitolato Speciale d'Appalto in ordine ai titoli minimi richiesti per l'organico addetto all'appalto stesso, oltre a tutto quanto stabilito dal disciplinare di gara in relazione all'offerta tecnica.

2. La fatturazione ed il relativo pagamento delle prestazioni rese si basa su un importo fisso mensile onnicomprensivo (risultante dall'importo annuo di aggiudicazione diviso per 12 mesi).

Schio, lì 18 aprile 2016

IL R.U.P.

(dott. Livio Berfoia)

